

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI E DEI SERVIZI CONNESSI
IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

CIG _____

Art. 1 – Definizioni

Nell’ambito del presente Capitolato Speciale di Appalto si intende per:

- 1) **Stazione Appaltante:** la società Salerno Energia Holding S.p.A., capogruppo del gruppo societario denominato Gruppo Salerno Energia nonché partecipante al capitale della società Salerno Energia Vendite S.p.A., anche in favore dei quali ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in oggetto;
- 2) **Società Contraenti:** la stessa Salerno Energia Holding S.p.A., nonché le società da essa controllate (Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Sinergia S.u.r.l. e Salerno Sistemi S.p.A.) e partecipate (Salerno Energia Vendite S.p.A.), che stipuleranno singoli contratti per i servizi in oggetto con il Fornitore aggiudicatario;
- 3) **Fornitore aggiudicatario:** l’impresa esercente l’attività di emissione di buoni pasto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 144 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli prescritti nella lettera invito, e con le caratteristiche di cui al Decreto MISE n. 122/2017, selezionata dalla Stazione Appaltante all’esito della presente procedura ad evidenza pubblica;
- 4) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma elettronica, del valore nominale pari ad € 7,00 ed avente le caratteristiche di cui all’art. 4 del Decreto MISE n. 122/2017, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’Esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti del Fornitore aggiudicatario;
- 5) **Esercizi convenzionati:** gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all’art. 3 del Decreto MISE n. 122/2017, in forza di apposita convenzione con la società di emissione/Fornitore aggiudicatario, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- 6) **Responsabile dell’esecuzione:** il Responsabile del Settore Personale della Stazione Appaltante, sig.ra Sonia Iannacolo (tel. 089.727553, e-mail siannacolo@salernoenergia.it), che gestirà, nell’interesse di tutte le Società Contraenti, i singoli rapporti negoziali da esse formalizzati con il Fornitore aggiudicatario ed effettuerà le verifiche periodiche secondo quanto fissato nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei contratti medesimi;
- 7) **Responsabile della Fornitura:** la persona nominata dal Fornitore aggiudicatario per coordinare l’esecuzione dei singoli contratti e fungere da interlocutore delle Società Contraenti e del Responsabile dell’esecuzione per tutte le attività in cui ciò sia previsto e necessario;
- 8) **Sistema di gestione:** il sistema che, conformemente a quanto fissato all’art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto, il Fornitore aggiudicatario deve fornire, entro la data di attivazione del servizio, al Responsabile dell’esecuzione per la gestione del servizio e per il controllo dell’utilizzo delle tessere elettroniche/Card;

984



- 9) **Tessere elettroniche/Card:** il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di approvvigionamento effettuate dal Responsabile dell'esecuzione, e che verranno utilizzate dai dipendenti delle Società Contraenti per la fruizione dei buoni pasto presso gli Esercizi convenzionati;
- 10) **Luogo di esecuzione del servizio:** intero territorio nazionale. Si precisa, comunque, che i territori in cui ad oggi sono dislocati i dipendenti delle Società Contraenti sono: Campania (provincia di Salerno), Basilicata (provincia di Potenza), Toscana (provincia di Grosseto) e Lazio (provincia di Frosinone).

Art. 2 - Oggetto del servizio

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e dei servizi connessi, che il Fornitore aggiudicatario dovrà erogare in favore dei dipendenti delle Società Contraenti, a mezzo una rete di Esercizi con esso convenzionati dietro presentazione dei buoni pasto elettronici.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal Capitolato Speciale medesimo.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il Fornitore aggiudicatario dovrà stipulare singoli contratti di appalto con ognuna delle Società contraenti, secondo i termini e le modalità fissati nella documentazione di gara ed ai prezzi e condizioni aggiudicati.

I contratti di appalto avranno durata di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di stipula, salva l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula dei contratti.

Della gestione dei singoli contratti si occuperà il Responsabile dell'esecuzione, che curerà i rapporti con il Fornitore aggiudicatario anche attraverso il suo Responsabile della Fornitura, effettuerà le Richieste di approvvigionamento, svolgerà le verifiche periodiche secondo quanto fissato negli articoli che seguono e conformemente ai compiti ad esso espressamente assegnati dalla normativa vigente, ed autorizzerà la liquidazione delle fatture di pagamento emesse dal Fornitore aggiudicatario, per le quali la Stazione Appaltante ha prescelto la tipologia della **“fatturazione alla consegna”**.

Anche a tal fine, pertanto, il Fornitore aggiudicatario, all'atto della stipula dei singoli contratti, dovrà nominare il Responsabile della Fornitura, comunicandone il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica), impegnandosi a comunicarne tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione eventuali modifiche.

Art. 4 – Valore e caratteristiche del buono pasto

Il valore facciale del buono pasto è attualmente fissato in **€ 7,00** per tutte le Società Contraenti, che si riservano tuttavia la facoltà di variare, con preavviso di **30 giorni**, il valore facciale del buono pasto, senza che questo comporti alcuna variazione del ribasso offerto dal Fornitore aggiudicatario.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Decreto MISE n. 122/2017, nei buoni pasto in forma elettronica:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale delle Società Contraenti, la ragione sociale e il codice fiscale del Fornitore aggiudicatario, il valore facciale espresso in valuta corrente ed il termine temporale.

di utilizzo devono essere associati elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

- b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'Esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato devono essere associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto deve essere assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
- d) la dicitura *"Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare"* deve essere riportata elettronicamente.

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 5 – Valore dell'appalto

Il numero medio annuo dei buoni pasto utilizzati dal personale dipendente delle Società Contraenti ammonta a circa **56.320 unità** ad un valore unitario di € 7,00, che, al netto del ribasso Consip previsto dalla Convenzione *Buoni pasto elettronici 1 – Lotto 5* (Campania – Molise) per la tipologia della fatturazione alla consegna, pari al **20,97%**, corrisponde ad un valore complessivo annuo dell'appalto pari presuntivamente ad € **311.449,60/anno** (€ **622.899,20/biennio**), oltre IVA di legge.

L'importo sopra indicato è puramente indicativo, essendo il numero dei pasti soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.

Nel valore complessivo dell'appalto si devono considerare interamente compensati tutti i costi connessi all'esecuzione del servizio, le prestazioni, le spese ed ogni onere previsto dal presente Capitolato Speciale.

Art. 6 – Organizzazione del servizio – Esercizi convenzionati

Al fine di assicurare la fruibilità del servizio a tutti i dipendenti delle Società Contraenti, il Fornitore aggiudicatario deve garantire, sin dall'inizio dell'appalto, l'utilizzo delle tessere elettroniche/card di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale presso tutti gli esercizi da esso dichiarati in sede di gara e con i quali ha stipulato la convenzione prodotta ed attivata ai fini della efficacia dell'aggiudica.

E' ammessa la facoltà per il Fornitore aggiudicatario di modificare o sostituire gli esercizi in corso di esecuzione del servizio, purchè tali modifiche non abbiano impatto rilevante sui livelli prestazionali dello stesso e siano state tempestivamente comunicate e concordate con le Società Contraenti attraverso il Responsabile dell'esecuzione, anche ai fini della esperibilità dei controlli e delle rendicontazioni connessi al servizio.

Art. 7 – Tessere elettroniche/card

Il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire, **gratuitamente ed entro la data di decorrenza dei contratti**, le tessere elettroniche/card, che verranno utilizzate per la fruizione del pasto e che devono essere conformi a quanto indicato al precedente art. 4.

In caso di smarrimento o danneggiamento della tessera elettronica/card segnalato da un dipendente, si dovrà provvedere alla sostituzione della stessa, senza alcun costo a carico delle società di appartenenza del dipendente stesso.

Parimenti, in caso di tessera elettronica/card non funzionante perché smagnetizzata o per altri motivi tecnici, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa senza alcun costo per la Società contraente.

In ogni caso, al fine di garantire ai dipendenti delle Società contraenti la possibilità di usufruire del servizio anche nelle more della sostituzione delle tessere elettroniche/card smarrite/danneggiate o non funzionanti, il Fornitore aggiudicatario dovrà consegnare, **gratuitamente e contestualmente alla formalizzazione dei contratti**, un numero di tessere elettroniche/card cc.dd. bianche complessivamente non inferiore a **n. 50**. Dette tessere elettroniche/card saranno attivate, volta per volta, per il solo tempo necessario alla consegna della tessera elettronica/card sostitutiva definitiva e saranno custodite e gestite dal Responsabile dell'esecuzione.

Le caratteristiche grafiche delle tessere elettroniche/card saranno le medesime per tutte le Società Contraenti, che potranno richiedere d'inserire sulla tessera elettronica/card esclusivamente le informazioni riportanti i riferimenti della Società Contraente (nome e/o logo) e dell'utilizzatore (nome e/o numero di matricola).

Le caratteristiche grafiche delle tessere elettroniche/card (sia del "Fronte" che del "Retro"), comprensive del numero di righe e di caratteri, dovranno essere in ogni caso definite tra il Fornitore aggiudicatario e il Responsabile dell'esecuzione prima dell'attivazione del servizio.

Art. 8 – Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

I dipendenti delle Società Contraenti possono usufruire dei buoni pasto in conformità alle modalità e condizioni previste dal contratto di lavoro e relativi accordi decentrati, nonché fissate con il presente Capitolato Speciale.

In particolare:


- i buoni pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dagli utenti del servizio;
- essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato Speciale;
- i buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta;
- il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Con riferimento al termine temporale di utilizzo, cioè alla scadenza per la spendibilità dei buoni pasto da parte dei titolari, si precisa che:

- i buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui sopra e non riemessi, potranno essere restituiti dal Responsabile dell'esecuzione al Fornitore aggiudicatario, **entro e non oltre il 31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore aggiudicatario) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono pasto (es. nel caso di un buono pasto con scadenza per la spendibilità al



4


31/12/2018, questo potrà essere restituito al Fornitore aggiudicatario entro e non oltre il 31/03/2019).

A tal fine si precisa che:

- il Fornitore aggiudicatario, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine al Responsabile dell'esecuzione;
- in caso di restituzione di buoni pasto scaduti e non riemessi, il Fornitore aggiudicatario procederà all'emissione di nota di credito così come descritto al successivo art. 13.

Art. 9 – Caratteristiche tecniche del sistema di gestione

Il Fornitore aggiudicatario, dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto, dovrà provvedere alla installazione nei locali convenzionati dei terminali di rilevazione, attivandoli e rendendoli operativi, con oneri interamente a suo carico.

Entro la data di attivazione del servizio, il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire al Responsabile dell'esecuzione un sistema per la gestione del servizio e per il controllo dell'utilizzo delle tessere elettroniche/card.

Il sistema di gestione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche obbligatorie, da considerare quali requisiti minimi:

- effettuazione delle Richieste di approvvigionamento per caricamento delle tessere elettroniche/card e consegna dei buoni pasto;
- aggiornamento dei dati in tempo reale o giornalmente con i consumi effettuati;
- possibilità di gestione diretta delle tessere elettroniche/card da parte del Responsabile dell'esecuzione: attivazione, disattivazione, blocchi, sblocchi, utilizzando lo strumento informatico;
- consentire le funzioni di controllo riguardo all'uso delle singole tessere elettroniche/card;
- consentire le funzioni di monitoraggio della spesa e di verifica dello stato della fatturazione;
- consentire l'elaborazione dei dati, per successivi trattamenti, tramite applicazioni di Window Office.

I dati e le informazioni dovranno essere consultabili preferibilmente attraverso software che risieda sui server del Fornitore aggiudicatario ed accessibile via web, tramite login e password, dal Responsabile dell'esecuzione e dagli ulteriori utenti da questo eventualmente indicati ed opportunamente profilati.

In alternativa alla gestione via web, i dati e le informazioni dovranno essere disponibili attraverso altro applicativo fornito dal Fornitore aggiudicatario ed installato sui computer del Responsabile dell'esecuzione e degli ulteriori utenti da questo indicati, purchè tale installazione non richieda licenze di sistema operativo, software di base o piattaforme non presenti all'interno della Stazione Appaltante.

In ogni caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà concedere in comodato d'uso gratuito tutte le componenti del sistema ed i relativi software, con licenza d'uso, necessari ad una corretta ed agevole modifica e riconfigurazione dei dati contenuti nella banda magnetica e nel chip delle tessere elettroniche/card da parte del Responsabile dell'esecuzione e degli ulteriori utenti da questo indicati.

In fase di attivazione del servizio, il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire adeguata istruzione al Responsabile dell'esecuzione e agli ulteriori utenti da questo indicati riguardo all'utilizzo del sistema messo a disposizione.

Tutti i costi relativi al sistema di gestione sono a carico del Fornitore aggiudicatario, compresi quelli di manutenzione delle apparecchiature (hardware) e degli applicativi (software), nonché eventuali costi derivanti da danni e/o da guasti di qualsiasi tipo che possano verificarsi al sistema informatico che costituisce supporto del servizio oggetto del presente affidamento.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la riparazione dei guasti di cui al punto precedente entro la giornata lavorativa successiva al verificarsi del guasto.

Art. 10 – Obblighi verso il personale impiegato

Nella esecuzione del servizio in oggetto, il Fornitore aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Art. 11 – Responsabilità

Il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio sia per la parte del contratto svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati.

Fermo restando che è il Fornitore aggiudicatario, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi convenzionati, esso sarà responsabile del corretto adempimento, da parte degli stessi, delle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Le Società Contraenti non assumono alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e il Fornitore aggiudicatario si impegna a tenerle indenni da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.

Il Fornitore aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in conseguenza del servizio in oggetto, potrà derivare alle Società contraenti, agli utenti del servizio ed a terzi in genere.


Art. 12 - Controlli

Le Società Contraenti, attraverso il Responsabile dell'esecuzione, si riservano di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno e con le modalità che riterranno più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal Fornitore aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dei relativi contratti.

Eventuali osservazioni e/o contestazioni, nonché rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati saranno comunicati al Fornitore aggiudicatario per iscritto, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi fissati.

Nel caso in cui il Fornitore aggiudicatario non provveda, entro i termini assegnati, agli adeguamenti necessari o ad inviare le eventuali controdeduzioni, si provvederà alla applicazione di quanto previsto al successivo art. 15.

9
89

6


Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari – Split payment

La tipologia di fatturazione prescelta dalla Stazione Appaltante per tutte le Società Contraenti è quella della “fatturazione alla consegna”.

Pertanto, il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati e caricati sulle tessere elettroniche/card come da Richieste di approvvigionamento effettuate dal Responsabile dell’esecuzione.

Le fatture verranno pagate dalle Società Contraenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 192/2012), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari), a cui i contratti sono soggetti. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Le spese del bonifico sono a carico delle Società Contraenti.

Le fatture emesse dal Fornitore aggiudicatario dovranno contenere il riferimento al contratto, alla Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di buoni pasto e all’intervallo della numerazione dei buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n. yyyy). Le stesse dovranno altresì contenere il CIG contrassegnante il contratto ed il corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei buoni pasto consegnati per il valore del buono offerto dal Fornitore aggiudicatario e l’assoggettamento all’aliquota IVA, nella misura di legge.

Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dai contratti e dal presente Capitolato Speciale, che ne costituisce parte integrante. Il Fornitore aggiudicatario non potrà, pertanto, applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

Nel caso di mancato funzionamento del terminale elettronico, il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere alle Società Contraenti, allegata alla fattura, la documentazione cartacea dei buoni utilizzati presso i vari esercizi convenzionati.

In caso di “restituzione” di buoni pasto scaduti da parte di una Società Contraente, il Fornitore aggiudicatario dovrà emettere, entro 45 giorni dalla “ricezione” di suddetti buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore della Società medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell’articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di approvvigionamento cui si riferisce, nonché il quantitativo di buoni pasto e l’intervallo della numerazione dei buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n. yyyy).

Le Società Contraenti potranno:

1) non richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti e non riemessi

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, la Società Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare, il Fornitore aggiudicatario effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Società contraente gli comunicherà;

2) richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione

In tal caso la riemissione dei buoni scaduti dovrà essere effettuata direttamente dal sistema di gestione del servizio di cui all’art. 9. Il Fornitore aggiudicatario provvederà ad emettere la fattura e la relativa nota di credito, senza alcun costo aggiuntivo per la Società contraente.

Handwritten signature

Handwritten signature

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore aggiudicatario dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.

Art. 14 – Divieto di cessione e di subappalto

E' fatto espresso ed assoluto divieto al Fornitore aggiudicatario di cedere in tutto o in parte i contratti.

Non è consentito il subappalto.

Art. 15 – Inadempimenti e penalità

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti saranno contestate per iscritto al Fornitore aggiudicatario, che sarà obbligato a ripristinare il servizio nel rispetto delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale nel termine all'uopo fissatogli, che non potrà essere inferiore ad almeno 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa contestazione.

Decorso il termine senza che il Fornitore aggiudicatario abbia dato seguito alla contestazione ovvero abbia prodotto giustificazioni scritte ovvero abbia provveduto ad eliminare le situazioni contestate ovvero le abbia solo parzialmente eliminate, saranno applicate le penali di seguito indicate, fatta salva la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 16:

- a) in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazioni delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, il Fornitore aggiudicatario dovrà pagare a titolo di penale la somma di € 100,00 per ogni infrazione;
- b) in caso di grave inadempienza e/o di recidiva, l'importo della penale sarà compreso tra € 200,00 ed € 500,00 per ogni infrazione;
- c) in caso di mancata installazione del terminale o di arbitraria disinstallazione presso gli esercizi convenzionati, verrà applicata una penale di € 100,00/giorno, per ogni terminale non installato o rimosso;
- d) in caso di tardiva o parziale consegna delle tessere elettroniche/card rispetto a quanto fissato nel precedente art. 7, il Fornitore aggiudicatario dovrà versare una penale di importo pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni tessera elettronica/card non consegnata;
- e) in caso di segnalazioni da parte dei titolari delle tessere elettroniche/card di mancata spendibilità delle stesse presso gli esercizi convenzionati per malfunzionamenti/indisponibilità o altro in numero superiore a 5 in un arco temporale di 30 giorni, al Fornitore aggiudicatario sarà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni segnalazione superiore al predetto limite.

Le penali vengono comminate mediante nota di contestazione scritta. In sede di liquidazione delle fatture verrà recuperato l'importo delle penali comminate dalla Società contraente interessata.

Art. 16 – Risoluzione

L'inadempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

I contratti di appalto potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi al Fornitore aggiudicatario a mezzo raccomandata con avviso di

Sy

8
[Signature]

ricevimento, oltre che nei casi specificatamente previsti nei singoli contratti in ragione della natura giuridica delle Società contraenti, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte del Fornitore aggiudicatario;
- b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
- c) perdita dei requisiti soggettivi;
- d) violazione del divieto di cessione e subappalto.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le Società contraenti di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 17 – Stipula dei contratti e spese contrattuali

I contratti di appalto in oggetto saranno stipulati in forma amministrativa e avranno i contenuti del presente Capitolato Speciale.

Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione dei contratti, sono a carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 18 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Società contraenti ed il Fornitore aggiudicatario sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.



9

